

Sentenza n. 230/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D'Alia	Consigliere (relatore)
Maristella Filomena	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in ordine alla richiesta di rito abbreviato, presentata, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., dal convenuto **Benavoli Giuseppe** nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 24326/R** del registro di Segreteria, promosso dalla procura regionale nei confronti di:

1) BENAVOLI GIUSEPPE (cod. fisc.: BNVGPP51A22B118M), nato a Brancaleone (RC) il 22 gennaio 1951 e residente a Reggio Calabria, via Ciccarello n. 113, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Marcello Foti (cod. fisc.: FTOMCL57C09H558F; fax. n. 0965.490619) e Luciano Terra (cod. fisc.: TRRLCN78A485X; fax n.: 0965.375642), con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Calabria, via Reggio Campi n. 159, e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avvmarcellofoti@pecstudio.it; lucianoterra@ordineavvocatiroma.org);

2) COGLIANDRO GIUSEPPE (cod. fisc.: GCLGPP67E07H224G), nato a Reggio Calabria il 7 maggio 1967, rappresentato e difeso, come da procura in

atti, dall'avv. Paola Colombini, con studio in Reggio Calabria, via Argine Destro Calopinace n. 20 (cod. fisc.: CLMPLA75L51H224D), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.paolacolombini@pec.giuffre.it;

3) COSENZA RAFFAELE (cod. fisc.: CSNRFL61R17E773F), nato a Luzzi il 17 ottobre 1961 e residente in Montalto Uffugo (CS), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo Carbone, con studio in Catanzaro, via Milano, n. 15 *bis* (cod. fisc.: CRBGCM64L01H501K), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

4) DI GORI GIULIO (cod. fisc.: DGRGLI70H22F112N), nato a Melito Porto Salvo (RC) il 22 giugno 1970 e residente in Caraffa del Bianco (RC), via Sigillò n. 2/A, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Strangio, con studio in Sant'Agata del Bianco Catanzaro, via Iemallo n. 10 (cod. fisc.: STRGPP72D14I198F), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.strangio@avvocatilocri.legalmail.it;

5) EPIFANIO SALVATORE (cod. fisc.: PFNSVT53T03L452M), nato a Tropea il 3 dicembre 1953 ed ivi residente in c.da Labirinto n. 72, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Loredana Lo Faro (cod. fisc.: LFRLDN77C45H501K; fax n. 0965.58161), con studio in Reggio Calabria, via Nuova Modena n. 14, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: loredana.lofaro@avvocatirc.legalmail.it;

6) GUALTIERI BRUNO (cod. fisc.: GLTBRN54E08C034S), nato a Cassino l'8 maggio 1954 e residente in Catanzaro, Discesa Poerio n. 3, rappresentato e

difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alfredo Gualtieri (cod. fisc.: GLTLRD49M10C35P; fax n. 0961.747864), con studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

7) MOIO FRANCESCO (cod. fisc.: MOIFNC62H02F112Y), nato a Melito Porto Salvo (RC) il 2 giugno 1962 e residente in Brancaleone via Marambolo s.n.c., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Rosario Maria Infantino (cod. fisc.: NFNRRM57A07I333P; fax n.: 0965.651034), con studio in Reggio Calabria, via Santa Caterina, trav. priv. n. 21, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: rosariomaria.infantino@avvocatirc.legalmail.it;

8) MOLLICA FILOMENA (cod. fisc.: MLLFMN62T68F112G), nata a Melito Porto Salvo il 28 dicembre 1962 e residente in Bianco via Falleti n. 38, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gaetano Callipo (cod. fisc.: CLLGTN64R11E041M), con studio in Gioia Tauro, via Lomoro n. 144, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gaetano.callipo@pec.it;

9) SCORDO GIUSEPPE (cod. fisc.: SCRGPP42M24B098M), nato a Bovalino il 24 agosto 1942 e residente in Catanzaro via Milano n. 23, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo Carbone, con studio in Catanzaro, via Milano, n. 15 *bis* (cod. fisc.: CRBGCM64L01H501K), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

10) TRECCOSTI ILARIO (cod. fisc.: TRCLRI64C10D976F), nato a Locri il 10 marzo 1964 e residente in Davoli (CZ) via Pitagora n. 5, rappresentato e di-

feso, come da procura in atti, dall'avv. Leonardo Iamundo, con studio in Polistena (RC), via Onorevole Luigi Longo n. 35, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: leonardo.iamundo@coapalmi.legalmail.it..

Visti gli atti e i documenti di causa;

nell'udienza camerale del 23 giugno 2026, letta la relazione del giudice relatore, consigliere Gianpiero D'Alia, uditi l'avv. Giuseppe Spadafora, per delega degli avvocati Luciano Terra e Marcello Foti, per il convenuto Giuseppe Benavoli, ed il procuratore regionale, nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto di citazione, depositato il 2 luglio 2025, ritualmente notificato ai convenuti unitamente al decreto di fissazione di udienza, la procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa per un presunto danno erariale "*da contenzioso*", cagionato alla Regione Calabria, da addebitare a: **1)** Giuseppe Cogliandro, nella qualità di direttore dei lavori per conto del comune di Brancaleone, per l'importo di "*€ 5.245.505,12 solidalmente a titolo di dolo (€ 524.550,51 ai soli fini della ripartizione interna), in subordine € 524.550,51, a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **2)** Salvatore Epifanio, nella qualità di dirigente tecnico della Regione Calabria, per l'importo di "*€ 5.245.505,12 solidalmente a titolo di dolo (€ 944.190,92 ai soli fini della ripartizione interna), in subordine € 944.190,92, a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **3)** Bruno Gualtieri, nella qualità di direttore generale del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria, per l'importo di "*€*

5.245.505,12 solidalmente a titolo di dolo (€ 1.940.836,90 ai soli fini della ripartizione interna), in estremo subordine € 1.940.836,90, a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);" **4)** Francesco Moio, nella qualità di Sindaco del comune di Brancaleone, per l'importo di "*€ 5.245.505,12 solidalmente a titolo di dolo (€ 786.825,77 ai soli fini della ripartizione interna), in subordine € 786.825,77, a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*". Ha, inoltre, esercitato l'azione erariale per un presunto danno erariale "*da omesso efficientamento*" cagionato al comune di Brancaleone, da addebitare a: **1)** Giuseppe Benavoli, nella qualità di Vicesindaco del comune di Brancaleone, per l'importo di "€ *607.364,09 solidalmente a titolo di dolo (€ 30.368,20, ai soli fini della ripartizione interna); in subordine € 30.368,20 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **2)** Giuseppe Cogliandro, nella qualità di direttore dei lavori per conto del comune di Brancaleone, per l'importo di "€ *607.364,09 solidalmente a titolo di dolo (€ 60.736,41, ai soli fini della ripartizione interna); in subordine € 60.736,41 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **3)** Raffaele Cosenza, nella qualità di RUP presso la struttura commissariale dal 2006, per l'importo di "€ *30.368,20 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **4)** Giulio Di Gori, nella qualità di RUP per il comune di Brancaleone, per l'importo di "€ *30.368,20 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **5)** Salvatore Epifanio, nella qualità di dirigente tecnico della Regione Calabria, per l'importo di "€ *607.364,09 solidalmente a titolo di dolo (€ 60.736,41, ai soli fini della ripartizione interna); in subordine € 60.736,41 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **6)** Bruno Gualtieri, nella qualità di direttore generale del Dipartimento delle po-

litiche dell'ambiente della Regione Calabria, per l'importo di "€ *607.364,09 solidalmente a titolo di dolo (€ 91.104,63, ai soli fini della ripartizione interna); in estremo subordine € 91.104,63 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **7)** Filomena Mollica, nella qualità di responsabile dell'Area tecnico-manutentiva del comune di Bianco, per l'importo di "€ *607.364,09 solidalmente a titolo di dolo (€ 60.736,41, ai soli fini della ripartizione interna); in subordine € 60.736,41 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **8)** Giuseppe Scordo, nella qualità di RUP presso la struttura commissariale dal 2005 al 2005, per l'importo di "*€ 60.736,41, a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **9)** Ilario Trecosti, nella qualità di dirigente e direttore dei lavori presso la struttura commissariale, per l'importo di "*€ 91.104,61 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria;*".

2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7 gennaio 2026, si è costituito in giudizio il signor Giuseppe Benavoli ed ha chiesto, in via preliminare, previa acquisizione del prescritto parere da parte del procuratore regionale, richiesto il 5 gennaio 2026, e verifica della congruità della somma offerta, di ritenere ammissibile la richiesta di rito abbreviato, avanzata ai sensi dell'art. 130 c.g.c., e per l'effetto definire il giudizio nei suoi confronti mediante il pagamento di un importo pari al 25% della somma contestata nell'atto di citazione (euro 30.368,20), ovvero anche non eccedente il 50% della stessa. Ha, quindi, chiesto, in caso di esito infruttuoso del rito abbreviato, il rigetto della domanda attorea anche in ragione della inesistenza del nesso di causalità tra le condotte e il danno contestati. Con riferimento alla istanza di rito abbreviato, ha precisato che, nell'ambito della fattispecie di

illecito erariale, non è possibile rintracciare alcun elemento che possa indurre a ritenere sussistente l'arricchimento doloso del convenuto. Inoltre, non sussiste il dolo, inteso come volontà di dissipare le sostanze pubbliche destinandole a finalità diverse da quelle di interesse pubblico, né la colpa grave. La contestazione mossa nei confronti del convenuto, Vicesindaco del comune di Brancaleone dal 16 giugno 2009 al 14 dicembre 2016, ha ad oggetto l'approvazione di un progetto preliminare. Tuttavia, il progetto è stato approvato dall'organo esecutivo dell'ente locale, con deliberazione n. 90 del 23 ottobre 2012, previo parere di regolarità rilasciato dal responsabile dell'Ufficio tecnico e dal responsabile del Servizio economico-finanziario, con la conseguente applicazione della c.d. "esimente politica". Anche l'ulteriore contestazione relativa alla omessa custodia dell'impianto è, ad avviso del convenuto, priva di fondamento. Il comune di Brancaleone aveva, infatti, predisposto, d'intesa con la locale stazione dei Carabinieri e con l'ausilio della Polizia municipale, una intensa attività di controllo e di repressione di alcuni furti che si erano verificati all'interno dell'impianto, come risulta dalla sentenza n. 600/2014 del Tribunale di Locri del 15 ottobre 2014. Del pari infondata è l'ulteriore contestazione relativa alle indebite pressioni nei confronti del RUP, come, peraltro, testimoniato dai provvedimenti di archiviazione del giudice penale. Ha, infine, eccepito la prescrizione dell'azione erariale perché i fatti oggetto di contestazione risalgono al 2014 e la notizia di danno risale al 25 febbraio 2016.

3. Con decreto n. 27/2026 dell'8 gennaio 2026, è stata fissata la camera di consiglio del 27 gennaio 2026, per decidere sulla istanza del convenuto.

4. Nell'udienza camerale del 27 gennaio 2026, la difesa del convenuto ha

depositato il menzionato parere concorde alla definizione alternativa del giudizio, "*mediante il pagamento della somma di euro 9.110,00*", espresso dal procuratore regionale. Ha insistito, in via principale, per l'accoglimento dell'istanza di ammissione al rito agevolato con il pagamento del 25% della somma contestata nell'atto di citazione a titolo di colpa grave, e, in via subordinata, ha aderito alla quantificazione della somma determinata dall'attore pubblico, rimettendosi, comunque, alle valutazioni del collegio. Il pubblico ministero ha confermato il parere concorde già reso.

5. Con decreto n. 2/2026, questa Corte territoriale ha accolto l'istanza del convenuto, per l'effetto, ha determinato in euro 9.110,00 la somma da versare in favore del comune di Brancaleone, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ed ha fissato l'udienza camerale del 27 maggio 2026 per l'accertamento dell'avvenuto regolare e tempestivo versamento, in un'unica soluzione della somma sopra indicata.

6. Con nota, depositata il 26 maggio 2026, la difesa del convenuto ha trasmesso copia autenticata della ricevuta di bonifico eseguito in favore dell'amministrazione danneggiata dell'importo di euro 9.110,00.

7. Con ordinanza resa nell'udienza camerale del 27 maggio 2026, il collegio, considerato che dagli atti del giudizio non risultava la quietanza di incasso delle somme bonificate dal convenuto rilasciata dal comune di Brancaleone, sentiti la difesa del convenuto, che ha chiesto termine per il relativo deposito, e il p.m. contabile, che non si è opposto alla richiesta, ha disposto il rinvio della trattazione del giudizio alla camera di consiglio del 23 giugno 2026, con onere per il convenuto del deposito della quietanza di incasso dieci giorni prima dell'udienza.

8. Con nota, depositata il 9 giugno 2026, la difesa del convenuto ha trasmesso la quietanza del comune di Brancaleone corredata dalla reversale di incasso.

9. All'udienza camerale del 23 giugno 2026, la difesa del convenuto, ha insistito per l'accoglimento della istanza di definizione agevolata del giudizio di responsabilità. Il p.m. contabile ha concordato con la difesa del convenuto e ha, pertanto, concluso per l'accoglimento della istanza da quest'ultimo presentata ai sensi dell'art. 130 c.g.c.. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

10. Questo collegio, in ragione della documentazione versata in atti e di quanto sopra evidenziato, ritiene che il convenuto abbia eseguito in maniera regolare, e in unico versamento, il pagamento in favore del comune di Brancaleone della somma determinata dal decreto n. 2/2026 e, che pertanto, sussistono i presupposti per dichiarare definito il giudizio, ai sensi dell'art. 130, c. 7, c.g.c.. Infatti, risultano versati in atti la quietanza del pagamento eseguito in favore dell'ente locale, l'attestazione del segretario comunale di avvenuto versamento delle somme e la copia del bonifico indirizzato all'amministrazione danneggiata di euro 9.110,00.

11. Ai sensi degli artt. 31, primo e quinto comma, e 130, ottavo comma, c.g.c., il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano come da nota segretariale a margine.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, dichiara definito il giudizio di responsabilità, iscritto al n. 24326, del registro di Segreteria nei confronti del convenuto Giuseppe Benavoli. Condanna il convenuto al paga-

mento delle spese del giudizio in favore dell'Erario, liquidate come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Gianpiero D'Alia	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in data 01/07/2026

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 24326 – rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.

	IMPORTO*
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE (*quota parte*)	€ 32,13
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	€ 321,28
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA (*quota parte*)	€ 0,48
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	€ 4,80
ORIGINALE DP FISSAZIONE CAMERA DI CONSIGLIO	€ 4,80
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	€ 4,80
ORIGINALE DECRETO N. 2/2026	€ 14,39
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	€ 14,39
DIRITTI DI CANCELLERIA	€ 18,45
ORIGINALE SENTENZA	€ 14,39
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	€ 14,39
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	€ 2,75
TOTALE	**€ 447,05**

DICONSI EURO QUATTROCENTOQUARANTASETTE/05

importi parametrati alla percentuale di condanna a seguito di definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c.

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente